Progetto CRelAMO PA

Competenze e **Re**ti per l'Integrazione Ambientale e per il **M**iglioramento delle **O**rganizzazioni della **P**A

AQS1.3 - Semplificazione della struttura amministrativa ed adeguamento normativo MODULO FORMATIVO

Potenza, 20-21 novembre 2018

Palazzo Regione Basilicata - Sala Inguscio, Via V. Verrastro 9

Avv. Xavier Santiapichi















Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 104/2017 (G.U. n. 156 del 06.07.2017, vigente dal 21.07.2017)

«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114».

Entrata in vigore il 16 maggio 2014 e recepimento degli Stati Membri entro il 16 maggio 2017.

- ✓ nuove definizioni (es. impatto ambientale; procedure di VIA; condizioni ambientali; Contenuti degli Studi di Impatto Ambientale);
- ✓ nuove procedure (es. art. 6 co. 9; verifica ottemperanza alle condizioni ambientali);
- ✓ semplificazione e snellimeto delle procedure (es. no progetto per la verifica; no avviso per la verifica; avviso sul web per la VIA);
- ✓ nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni (es. infrastrutture; eolico>30 MW);
- ✓ competenza/professionalità degli estensori degli SIA
- √ competenza/professionalità/imparzialità delle Autorità Competenti
- ✓ riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA nazionale;
- ✓ possibilità di procedimento unico ambientale per la VIA di competenza statale;
- ✓ provvedimento autorizzatorio unico regionale VIA e coordinemento con la disciplina CdS previstadalla legge 241/1990;
- ✓ nuovo sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA



Finalità:

- riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti
- semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
- rafforzamento della qualità della procedura di VIA, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation), e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali.



NUOVA DEFINIZIONE DI "IMPATTO AMBIENTALE"

Introduzione di:

nuovi fattori ambientali da analizzare

nuovi temi di valutazione



Individuazione, descrizione e valutazione degli effetti significativi, diretti e indiretti, anche su: territorio, paesaggio, popolazione e salute umana, biodiversità

Considerazione di:

- fase della demolizione
- sensibilità ambientale delle aree
- vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico
- gravi incidenti e calamità naturali dovuti al cambiamento climatico
- contaminazione dell'acqua in rapporto al rischio per la salute umana
- ambiente marino
- rischio per il patrimonio culturale
- sottrazione di territorio e suolo

RIDUZIONE DEI TEMPI RICHIESTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

termini
"perentori"


responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti

sostituzione amministrativa in caso di inadempienza



PER LA FASE DI *SCREENING* SI RITERRÀ SUFFICIENTE UNO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (SPA) (art.19 del D.Lgs. 152/2006)

Il proponente non ha più l'obbligo di presentare gli **elaborati progettuali** («progetto preliminare» prima del D.Lgs. 104/2017) nella fase di verifica di assoggettabilità a Via. È sufficiente uno **studio preliminare ambientale.**



- ✓ principali caratteristiche del progetto e dei suoi potenziali impatti ambientali forniti dal proponente in base ai contenuti indicati nel nuovo Allegato IV-bis "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale" (recepimento del nuovo allegato IIA della direttiva 2014/52/UE)
- ✓ Allegato IV bis + V per la predisposizione dello SPA
- ✓ anche altre valutazioni ambientali

Si possono specificare le *condizioni ambientali* quali prescrizioni per eviitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi e che possono accompagnare la decisione motivata emessa dall'autorità competente al termine del processo di VIA.

LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

(dal progetto preliminare ex D.Lgs. 163/2006 al progetto di fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016)

Possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità" (come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali, in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20 D.Lgs. 152/2006.



LA NUOVA FASE DI "SCOPING PROGETTUALE" (art.20)

Facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;

- «1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
- 2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali»



PER MODIFICHE O ESTENSIONI DI OPERE ESISTENTI (art.6, co.9 del D. Lgs. 152/2006)

Facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d. Lgs 152/2006, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "prescreening"); tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli "adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti" per corrispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa.



«liste di controllo»

sulla base della «presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi» [decreti attuativi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 (D.D. 239/2017 per tutte le tipologie progettuali e D.D. 48/2018 per per gli impianti eolici)]



CONTENUTI DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE (art. 22 e allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006)

Qualità dello studio di impatto ambientale:

2/2

Competenza/professionalità degli estensori degli SIA:

- ✓ tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti disposte dalla legislazione UE/nazionale/regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni
- ✓ ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni
- ✓ cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali

Competenza delle Autorità Competenti:

- ✓ le A.C.devono disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche o avvalersi di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza (nuovo art. 8 D.Lgs. 152/2006)
- ✓ in sede statale, per la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e per il Comitato Tecnico Istruttorio è prevista la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale (nuovo art. 8 D.Lgs. 152/2006)
- ✓ se l'A.C. coincide con l'Autorità proponente di un progetto, le autorità provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti (nuovo art. 7 bis D.Lgs. 152/2006)



DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (art.21)

«1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale...»



PROGETTI DI COMPETENZA STATALE (nuovo art. 27 d.Lgs. 152/2006)

Introduzione, **per i progetti assoggettati a VIA statale**, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza – c.d. "VINCA", laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale (PUA), che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" da prendere in considerazione ai fini della VIA;

«1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»



PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO DI COMPETENZA REGIONALE

(PAUR) (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006)

Introduzione, in caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, del "provvedimento autorizzatorio unico regionale". Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto (che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.Lgs. n. 127/2016.)

«1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».



REGOLE DI VIA OMOGENEE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E RIPARTIZIONE DEI COMPITI AMMINISTRATIVI TRA STATO E REGIONI

Introduzione di **regole omogenee** per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e conseguente **rimodulazione delle competenze normative delle Regioni** (alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento)

Razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale



MONITORAGGIO E VERIFICA DI OTTEMPERANZA (art 28 del D.Lgs. n. 152/2006)

«2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica».



DIBATTITO PUBBLICO

Per un maggiore coinvolgimento e una maggiore informazione delle popolazioni interessate dalla realizzazione di un'infrastruttura o un impianto, viene potenziato lo strumento del **dibattito pubblico** (D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76)

Viene introdotto un apposito articolo [art. 24 bis] per regolamentare l'inchiesta pubblica per favorire la partecipazione degli stakeholders, le cui modalità di svolgimento sono demandate ad apposito regolamento da approvare con successivo decreto; tale inchiesta per le opere statali si conclude entro 90 giorni con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi. Nel caso di progetti statali l'autorità competente si esprime nell'ambito di tale procedimento nel caso in cui il richiedente (consigliere regionale o comunale, associazione ambientale...) rappresenti almeno cinquanta mila persone (residenti sul territorio interessato o iscritti ad associazioni ambientali).



NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29 del d. lgs. n. 152/2006)

- «1 I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
- 3.Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
- 4.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689».

Azione:

Revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio

Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative

Finalità:

definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni

potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di VIA, protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



VIA «ex post»: Implicazioni Sentenze CGE sulla valutazione preliminare di modifiche/estensioni opere esistenti

Sentenza C-196/16 e C-197/16

....in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto "il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché:

le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle

<u>e</u>

la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione



VIA «ex post»: Implicazioni Sentenze CGE sulla valutazione preliminare di modifiche/estensioni opere esistenti

Sentenza C-117-7 (28.2.2018)

Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica...non sia stato sottoposto a una verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di disposizioni nazionali <u>successivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE</u>il diritto UE prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione, di una nuova procedura di valutazione da parte delle autorità competentipurché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto UE o di esimersi dall'applicarle...

Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto....



ALLEGATI

Il D.Lgs. n.104/2017 all'art. 22 modifica diversi Allegati della Parte II del Codice Ambiente, ne aggiunge 2 e ne sostituisce 2.

Modifiche testuali:

- ✓ ALLEGATO II: Progetti di competenza statale
- ✓ ALLEGATO III: Progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
- ✓ ALLEGATO IV: Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Inserimenti ex novo:

- ✓ ALLEGATO II-BIS: Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
- ✓ LLEGATO IV-BIS: Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19

Sostituzioni:

- ✓ ALLEGATO V: Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19
- ✓ ALLEGATO VII: Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22

